

BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in sede straordinaria convocata per il giorno 19 novembre 2007 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 novembre 2007 in seconda convocazione, in merito alla proposta di modifica dell'art. 35 dello Statuto sociale (Azioni di risparmio), come indicato nel relativo ordine del giorno

(art. 72 Regolamento CONSOB 11971 del 14/5/1999, all. 3A)


Signori Azionisti,

la CARIGE S.p.A. ha realizzato, negli ultimi anni, numerosi traguardi ed obiettivi, che ne hanno confermato la *mission* strategica: la diversificazione territoriale e produttiva raggiunta consente di definire la CARIGE S.p.A. un intermediario a rilevanza nazionale, nonché un conglomerato bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale.

La strategia di crescita ha avuto luogo, come noto, anche attraverso una evoluzione nella composizione del capitale sociale, che ha tenuto conto, tempo per tempo, sia di opportunità strategiche sia di quanto disposto, al contempo, dalla normativa di riferimento.

Si ricorda al riguardo che l'Assemblea straordinaria del 31/1/2002 deliberò l'introduzione delle azioni di risparmio convertibili anche al fine di consentire la regolare attuazione della L. 461/98 (c.d. Legge Ciampi) e del D.Lgs. 153/99, che imponevano alle Fondazioni Bancarie di dismettere il controllo delle rispettive Società bancarie conferitarie entro il termine del 15/6/2003.

L'operazione di conversione ha avuto luogo nel mese di giugno 2002, e si è conclusa l'1/7/2002; attualmente, il capitale sociale di € 1.389.991.305 è composto da n. 1.389.991.305 azioni del valore nominale di € 1 cadauna, di cui n. 1.214.643.510 azioni ordinarie (rappresentanti l'87,385% del capitale sociale complessivo) e n. 175.347.795 azioni di risparmio convertibili (rappresentanti il 12,615% del capitale sociale complessivo).



Sulle azioni di risparmio, tutte emesse al portatore, non sono disponibili dati ufficiali alla data dell'approvazione della presente Relazione. Tuttavia, al 10/5/2007, data di pagamento dei dividendi relativi all'esercizio 2006, la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia risultava detenere n. 171.755.497 azioni di risparmio.

L'art. 35 dello Statuto prevede che i titolari delle azioni di risparmio hanno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di pari valore nominale a decorrere dall'1/7/2012, previa richiesta alla Società, da formularsi nel periodo tra il 1° giugno 2012 ed il 15 giugno 2012.

Il Consiglio di Amministrazione della CARIGE S.p.A. ritiene opportuno rendere tale strumento finanziario più flessibile, in modo da consentire ai possessori degli stessi di effettuare le scelte tempo per tempo meglio viste, rendendo possibile la conversione in azioni ordinarie in un più ampio arco temporale rispetto al periodo previsto dal vigente art. 35 dello Statuto sociale.

Si espone, di seguito, il testo a confronto fra l'attuale art. 35 ed il testo proposto:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">ART. 35 AZIONI DI RISPARMIO</p> <p>Le azioni di risparmio, che possono essere sia nominative sia al portatore salvo i limiti espressi dalla legge, attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio.</p> <p>Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 2% del valore nominale delle azioni medesime.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>I titolari di azioni di risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di pari valore nominale <u>a decorrere dall'1/7/2012</u>; <u>ciò</u> previa richiesta alla Società, da formularsi nel periodo</p>	<p style="text-align: center;">ART. 35 AZIONI DI RISPARMIO</p> <p>Le azioni di risparmio, che possono essere sia nominative sia al portatore salvo i limiti espressi dalla legge, attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio.</p> <p>Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 2% del valore nominale delle azioni medesime.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>I titolari di azioni di risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di pari valore nominale previa richiesta alla Società, da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. La data</p>

<p>compreso tra il 1° giugno 2012 ed il 15 giugno 2012.</p> <p>Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge. In ogni caso, non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p> <p><u>In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, i titolari di azioni di risparmio, con delibera dell'Assemblea speciale, potranno chiedere alla Società la convocazione dell'Assemblea straordinaria cui sottoporre la richiesta di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie o privilegiate. Detta Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro tre mesi dal pervenimento della richiesta e, qualora deliberi favorevolmente in ordine alla conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie o privilegiate, stabilirà altresì le modalità di detta conversione.</u></p>	<p>di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, sarà il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste di conversione. Queste ultime non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno successivo a quello in cui sia stata convocata l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno precedente allo stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime.</p> <p>Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge. In ogni caso, non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p>
--	--

Il testo proposto, se approvato dai Soci che interverranno alla suddetta Assemblea, consentirà l'esercizio del diritto di conversione non appena la modifica statutaria diverrà efficace con l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

In proposito, sono stati pertanto eliminati gli ultimi due commi del suddetto articolo, che si riferivano alla possibilità di richiedere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie o privilegiate qualora le azioni ordinarie o di risparmio fossero state escluse dalle negoziazioni, in quanto la modifica proposta consentirà la conversione *sine die* alle condizioni descritte.


Si precisa che in relazione alla prospettata modifica statutaria non ricorre alcuna delle fattispecie che legittimerebbero l'esercizio, da parte dei soci, del diritto di recesso previsto dalla legge e dallo Statuto.

Dell'avvenuta iscrizione della modifica statutaria proposta – se approvata dall'Assemblea straordinaria – verrà dato specifico avviso, che sarà pubblicato il giorno successivo sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Quanto sopra formerà oggetto, ai sensi della normativa applicabile, anche di specifica delibera assembleare dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.

Signori azionisti,
se concordate con la proposta sopra illustrata Vi proponiamo di deliberare di:

- a) modificare l'art. 35 (Azioni di risparmio) dello Statuto sociale, nel testo del seguente letterale tenore: "Le azioni di risparmio, che possono essere sia nominative sia al portatore salvo i limiti espressi dalla legge, attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio. Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 2% del valore nominale delle azioni medesime. In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. I titolari di azioni di risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di pari valore nominale previa richiesta alla Società, da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, sarà il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste di conversione. Queste ultime non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno successivo a quello in cui sia stata convocata l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno precedente allo stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblies medesime. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge. In ogni caso, non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo delle altre azioni.";
- b) delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dottor Giovanni Berneschi,



al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Alessandro Scajola ed al Direttore Generale Rag. Alfredo Sanguinetto, in via disgiunta tra loro, pieni poteri per apportare alle deliberazioni che l'Assemblea assumerà ed al nuovo testo dell'art. 35 dello Statuto sociale quelle varianti, aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese".

Genova, 15 ottobre 2007



p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Berneschi)

